

Legislatura 19^a - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01561

Atto n. 4-01561

Pubblicato il 31 ottobre 2024, nella seduta n. 237

DE POLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 50, ha dato attuazione all'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo 16 anni dalla sua entrata in vigore, introducendo il sistema della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, uno strumento di monitoraggio e incentivo al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolto al mondo dell'edilizia ed estendibile in futuro anche ad altri settori;

il portale telematico dell'Ispettorato nazionale del lavoro per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024;

il decreto ministeriale attuativo, di definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di attribuzione dei crediti aggiuntivi, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 20 settembre 2024;

in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è stata riconosciuta a imprese e lavoratori autonomi la possibilità di operare attraverso l'invio all'Ispettorato di un'autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni istitutive e attuative;

la trasmissione via PEC di tali atti sostitutivi ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente entro la medesima data. Dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere secondo modalità alternative;

considerato che:

il rilascio della patente a crediti è subordinato al possesso dei requisiti e delle attestazioni indicate dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alcune delle quali soggette a un *iter* procedimentale che non consente di renderle disponibili in tempi congrui agli interessati;

ciò rischia di impedire l'operatività di imprese e lavoratori autonomi, per circostanze non sempre derivanti dalla loro diligenza o professionalità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non condividano l'opportunità di prevedere un'ulteriore estensione del regime transitorio individuato dalla circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, oltre il 31 ottobre 2024;

se non ritengano opportuno individuare strumenti che, nelle more degli adempimenti procedurali, consentano in ogni caso alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare in cantiere in piena sicurezza e legittimità.